



Ufficio Tributario

BREVE VADEMECUM UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE AGLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, all'art. 1, comma 924, riconosce *“agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito”*.

Il successivo comma 925 prevede, poi, che tale *“credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione”*, tramite il modello F24, *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”*.

La Legge n.205/2017, quindi, al fine di *“incentivare”* e *“risarcire”* gli esercenti distributori carburanti che dal 1 luglio 2018, a seguito delle novità in tema di fatturazione elettronica e deducibilità del costo e detraibilità dell'Iva, sono stati soggetti a maggiori oneri per la riscossione dei pagamenti tramite mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate), ha previsto l'istituzione a regime di un credito d'imposta.

Da un punto di vista sostanziale, da quanto si legge, affinché l'esercente attività di distributore carburanti possa beneficiare del credito d'imposta sopra citato dovrà ricevere il pagamento del carburante ceduto tramite mezzi tracciabili individuati nel dettaglio dal **provvedimento del 4 aprile 2018**, come ad esempio carte di credito, bancomat e/o carte prepagate, e dovrà sostenere il costo di commissione della transazione bancaria, rappresentando, quest'ultimo, la base di partenza per la determinazione del credito stesso.

La norma, in questo senso, sembra non porre alcun limite alla natura e/o alla tipologia di prodotto oggetto delle transazioni effettuate dagli esercenti di impianti di distribuzione

carburanti tramite sistemi di pagamento elettronico, in funzione delle quali viene calcolato il credito d'imposta nella misura del 50%.

Con la **Risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6896", denominato "**Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**", per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il modello F24.

La medesima Risoluzione specifica che il credito d'imposta sia limitato alle "**commissioni addebitate con riferimento alle transazioni**" effettuate mediante "**mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi**".

Ne conseguirebbe, secondo l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, che il credito d'imposta debba essere calcolato prendendo in considerazione esclusivamente le commissioni relative alle transazioni avvenute a saldo delle fatture elettroniche emesse (non essendo in alcun modo possibile ricostruire gli importi relativi alle cosiddette "schede carburanti" ancora validamente utilizzabili tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2018).

L'atto amministrativo appena descritto di fatto ridefinisce con ogni probabilità in maniera inappropriata i termini previsti dalla norma. A supporto di quanto appena affermato, **in merito agli ambiti applicativi previsti per atti amministrativi quali Circolari e Risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, si è espressa la Corte di Cassazione (Sentenza n. n. 5137/2014)** che, tra l'altro, chiarisce come "*di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge (Cass. nn. 11931 del 1995, 14619 del 2000, 21154 del 2008)*".

Premessa

- l'obiettivo difficoltà, se non impossibilità, da parte dei gestori distributori carburanti di estrapolare i dati relativi alle commissioni bancarie sostenute a fronte di pagamenti elettronici tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'Iva e deducibilità dei costi (quindi

si fa riferimento ai soli acquisti effettuati da parte di soggetti che hanno acquistato nell'esercizio della loro attività commerciale/professionale);

- l'obiettivo difficoltà, se non impossibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, alla stregua dei gestori distributori carburanti, di ottenere le informazioni necessarie a verificare la corretta determinazione della base imponibile del credito di imposta utilizzato in compensazione;

è parere

dello scrivente Ufficio che:

- ❖ Il credito d'imposta sia utilizzabile dal gestore dell'impianto di distribuzione carburanti già dal periodo attuale o precedente (comunque non antecedente al 1° gennaio 2019);
- ❖ Per le difficoltà operative e di calcolo sopradescritte sia puramente soggettivo e indipendente, da parte del gestore, assumere la decisione di utilizzare o meno il credito in questo periodo di scarsa chiarezza normativa;
- ❖ Qualora si decida di utilizzare il credito d'imposta già in questo periodo, si consiglia, in linea prudenziale, di non assumere l'intera base di costi di commissione sostenuti nel II° semestre 2018 bensì una percentuale ponderatamente assunta nel 80% del suddetto ammontare;

A titolo meramente esemplificativo si ritiene quindi che sia maggiormente prudenziale adottare il suddetto criterio così descritto:

- **80% del TOTALE** DEI COSTI DI COMMISSIONI INTERBACARIE SOSTENUTI dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018;
- **CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE** = il 50% dell' 80% come sopra definito